REGOLAMENTO (CEE) N. 3693/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3372/90 [6], ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura dei codici NC 0602, 0603 e 0604 per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che a tale scopo è opportuno, per il 1991, aumentare i massimali indicativi per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e per i rosai;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di cinque anni d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1991, sono indicati nell'allegato .»

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[5] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[6] GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo	
		in pezzi	in t
	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze ; bianco di funghi (micelio)		
	massimale globale		
0602 40 90	— Rosai innestati	743 000	
	— Piante d'appartamento		
	— altri		
0602 99 91	— Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee		1 600
0602 99 99	— altri		
	di cui		
	— dal 1° gennaio al 30 giugno		700
	— dal 1° luglio al 31 dicembre		900
	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzo o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
	massimale globale		
0603 10 11 e 0603 10 51	Rose, fresche	825 000	
0603 10 13 e 0603 10 53	Garofani, freschi	8 570 000	
	di cui : dal 1° giugno al 31 ottobre		
0603 10 11	Rose	270 000	
0603 10 13	Garofani	2 800 000	
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
ex 0604 91 90	Asparagus plumosus		2,6